



## **IL TRIBUNALE DI MODENA**

### **Sezione III civile – procedure concorsuali**

riunito in camera di consiglio e così composto:

Dott. Riccardo Di Pasquale - Presidente  
Dott. Carlo Bianconi - Giudice  
Dott.ssa Camilla Ovi - Giudice rel.  
ha emesso il seguente

### **DECRETO**

nel **procedimento unitario** n. r.g. **95/2025 SUB 1** promosso da:

**SOC. AGRICOLA CAVEZZO DUE DI STRADI GIULIANO ED ELENA SOCIETA' SEMPLICE** (C.F. 02863820367), con sede legale in Formigine (MO), via San Onofrio 34, in persona del socio amministratore e Legale Rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Cantarelli del foro di Modena;

Letti gli artt. 39, comma 3, 40 e 44, comma 1, CCII;

### **CONSIDERATO**

che con ricorso depositato il 26/3/2025 la società **SOC. AGRICOLA CAVEZZO DUE DI STRADI GIULIANO ED ELENA SOCIETA' SEMPLICE** ha proposto domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza (segnatamente, concordato preventivo, senza indicare la tipologia di piano concordatario), riservandosi di presentare, ex art. 44, comma 1, CCII, la proposta e il piano;

che con decreto del 2/4/2025 è stato concesso termine alla ricorrente sino al 3/6/2025 per depositare la proposta e il piano;

che la ricorrente, contestualmente al deposito del ricorso, aveva chiesto l'applicazione delle misure protettive tipiche ex art. 54, comma 2, primo e secondo periodo;

### **PRESO ATTO**

che in data 10/4/2025 ha depositato atto di rinuncia alla domanda ex art. 44 CCII non disponendo delle somme necessarie per il versamento del fondo spese disposto dal Tribunale con il decreto di cui sopra;

### **DATO ATTO**



che le misure protettive richieste ex art. 54, comma 2 primo e secondo periodo, CCII (non ancora confermate), devono in ogni caso intendersi revocate ex art. 55 comma 3 CCII, non essendo più funzionali al buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, posto che non vi è più alcuna domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza da esaminare con conseguente estinzione del procedimento unitario;  
che non è intervenuto nessun altro soggetto nel corso del procedimento sino alla rimessione della causa al Collegio per la decisione;  
visto l'art. 43 D.lgs. n. 14/2019;

### **P.Q.M.**

**REVOCA** il provvedimento di concessione dei termini per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti oppure del piano di ristrutturazione di cui all'art. 64-bis, e per l'effetto

**REVOCA** e in ogni caso **DICHIARA** cessate le misure protettive provvisoriamente efficaci ex art. 54, comma 2, CCII all'atto della pubblicazione del presente decreto;

**DECRETA** l'estinzione del procedimento in epigrafe.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione:

- al C.G.;
- a parte ricorrente;
- al Pubblico Ministero;

nonché al registro delle Imprese.

Così deciso in Modena, nella Camera di Consiglio del 17/4/2025.

Il Presidente

*Dott.ssa Ester Russo*

